

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI D'ABRUZZO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI PER EVENTI INTERNAZIONALI

(Approvato nella seduta Consiliare 22.07.2024)

Art.1 Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina la concessione del Patrocinio oneroso da parte dell'Ordine a iniziative ed eventi di rilevanza internazionale, di interesse generale, senza finalità di lucro, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 ess.mm.ii.) rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quegli eventi di cui vuole incentivare la continuità, per il carattere qualificante della professione e stimolo all'occupazione.

1.2 La concessione del Patrocinio oneroso è un'attestazione di apprezzamento, di adesione e di sostegno da parte dell'Ordine a eventi e iniziative ritenute meritevoli.

1.3 La finalità è quella di favorire, diffondere e promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione nei diversi contesti territoriali e ambiti di intervento e di favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale delle/degli iscritte/i.

Art. 2 Soggetti richiedenti

2.1 I soggetti richiedenti possono essere Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato, i quali godano di onorabilità e rispettabilità nel contesto scientifico nazionale ed internazionale e agiscano nel rispetto della legge e dell'eventuale normativa deontologica ad essi applicabile.

Art. 3 Criteri per la concessione del patrocinio oneroso

3.1 L'Ordine ritiene opportuno sostenere iniziative che risultino valide e rilevanti sotto il profilo scientifico, etico e culturale.

3.2. Il Patrocinio oneroso verrà pertanto concesso previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) L'evento deve essere di portata internazionale. Per eventi internazionali si intendono tutti quegli eventi che prevedono la presenza di relatori e professionisti che operano fuori dai confini nazionali, di acclarata e riconosciuta fama nel settore scientifico culturale, convenuti da varie nazioni, per discutere di argomenti particolarmente

interessanti la nostra categoria di particolare interesse per la comunità professionale degli psicologi;

- b) L'evento deve presentare almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Iniziative con particolari profili di prestigio per l'immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologa/o, anche in ambito multidisciplinare;
 - Iniziative d'interesse generale rispetto alla quale la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica;
 - Iniziative di utilità nel favorire nuove opportunità occupazionali o dirette a promuovere l'attività professionale di psicologo/a e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
 - Iniziative di utilità nel favorire l'aggiornamento professionale e coerente con il fabbisogno formativo della professione.
- c) L'evento deve godere del contributo economico finanziario di altri enti soggetti pubblici (almeno uno) oltre all'OPA;
- d) L'organizzatore dell'evento deve garantire agevolazioni a favore degli iscritti dell'OPA (scontistica sulla quota di iscrizione almeno del 20% e/o almeno 15 quote gratuite).

Art. 4 Cause di mancata concessione

4.1 Il patrocinio non è concesso in presenza anche di uno solo dei seguenti elementi criteri:

- a) Eventi che consistono, anche in parte, nello svolgimento di attività di natura professionale o che abbiano scopo meramente auto-promozionale;
- b) Eventi con scopo di lucro; a tal fine si considerano anche le quote di partecipazione all'evento, che devono avere il solo scopo di finanziare le spese organizzative e/o di accreditamento professionale;
- c) Attività formative in cui si insegnano strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologa/o o che concorrono a svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo; fatto salvo l'insegnamento a studenti/esse del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi);
- d) Eventi in contrasto con i diritti umani o con i principi deontologici della professione di psicologa/o;
- e) I relatori non sono in regola con il versamento della quota di iscrizione all'OPA (se ad esso iscritti) .
- f) La presenza di misure di sospensione, in capo ai relatori, per motivi disciplinari, per morosità o per mancata attivazione della pec;
- g) La presentazione di documentazione incompleta, tale da non consentire la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo.

4.2 Il patrocinio oneroso non può essere nuovamente concesso a uno stesso soggetto nei due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa patrocinata.

Art. 5 Richiesta

5.1. Gli interessati dovranno presentare apposita formale richiesta, indirizzata alla Segreteria dell'OPA.

5.2 La richiesta, trasmessa mediante compilazione del modulo allegato al presente regolamento, dovrà pervenire completa della documentazione necessaria almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa. È facoltà del Consiglio dell'Ordine prendere in esame le richieste pervenute anche dopo il termine dei 30 giorni suddetti, purché la richiesta sia motivata da comprovata urgenza.

5.3 Contestualmente alla richiesta di patrocinio può essere richiesta - con le medesime modalità suddette - la pubblicizzazione gratuita dell'evento a cura dell'OPA

Art. 6 Documentazione necessaria per la richiesta di concessione del Patrocinio Oneroso

6.1 La richiesta di concessione del Patrocinio dovrà riportare:

- a) I dati completi del soggetto richiedente - completi di recapiti - e, in allegato, copia del documento d'identità in corso di validità della persona fisica che presenta l'istanza;
- b) La dichiarazione del soggetto richiedente di agire nel rispetto della legge e dell'eventuale normativa deontologica applicabile;
- c) La dichiarazione del soggetto richiedente di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo/a (fatto salvo l'insegnamento a studenti/esse del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche), e di non svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo;
- d) La dichiarazione del soggetto richiedente che l'iniziativa non sia in contrasto con i diritti umani o con i principi deontologici della professione di psicologa/o;
- e) La descrizione del programma delle attività per cui si richiede il patrocinio, specificando titolo, luogo e data di svolgimento, elenco delle relatrici e dei relatori, evidenziando se sono presenti psicologhe/i con specificato ordine regionale di provenienza;
- f) La sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa, specificandone i destinatari e le modalità attuative;
- g) L'indicazione degli eventuali costi di partecipazione all'iniziativa e del loro utilizzo in termini di gestione dei costi organizzativi, da cui si evidenzia l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa;
- h) La dichiarazione che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio è realizzata senza finalità di lucro e che le eventuali quote di partecipazione hanno lo scopo di finanziare le spese organizzative e/o di accreditamento professionale, che le eventuali eccedenze d'entrate saranno reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell'iniziativa;
- i) L'indicazione di eventuali altri patrocini, sponsorizzazioni o riconoscimenti, concessi o richiesti per l'evento.

Art. 7 Istruttoria

7.1 Il Consigliere referente, indicato dal Consiglio, con cadenza biennale, come responsabile del procedimento, svolge l'attività istruttoria e con l'ausilio degli Uffici di Segreteria, acquisisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle richieste

7.2 Lo stesso potrà richiedere, ai soggetti che abbiano fatto domanda, ulteriore documentazione e informazioni utili ai fini dell'istruttoria.

Art. 8 Concessione del Patrocinio oneroso

8.1 Il Consiglio dell'OPA decide nella prima seduta utile sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.

8.2 In mancanza di sedute consiliari utili il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio con decreto presidenziale, da ratificare.

8.3 Il provvedimento finale è motivato, in relazione agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria ed al presente regolamento.

8.4 Il Consiglio, nella sua autonomia, valuta e delibera in che modo e in che misura partecipare all'organizzazione dell'evento internazionale e quindi come esprimere il patrocinio oneroso, a seconda delle disponibilità economiche previste in bilancio. In ogni caso il contributo finanziario da parte dell'OPA non può superare i mille euro.

8.5 La decisione del Consiglio è insindacabile

8.6 Il procedimento per la concessione del patrocinio si conclude di regola entro il termine di 60 giorni dal recepimento della domanda

8.7 La concessione del patrocinio è riferita alla singola e specifica iniziativa e non determina alcuna collaborazione diretta dell'Ordine nelle varie fasi delle iniziative e/o dei progetti.

8.8. La concessione del patrocinio non comporta a carico dell'Ordine alcuna assunzione di responsabilità connessa all'evento patrocinato né nei riguardi delle/gli organizzatrici/tori, né delle/dei partecipanti, né nei confronti di terzi.

8.9. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che il soggetto richiedente dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine che si riserva, qualora necessario, di riesaminare la richiesta.

Art. 9 Responsabilità

9.1 I soggetti destinatari del patrocinio oneroso sono tenuti, prima e durante l'iniziativa a rendere evidente il logo, il patrocinio e il contributo dell'OPA all'interno delle attività di

comunicazione e promozione dell'iniziativa e dei materiali di pubblicizzazione della stessa (cartacei, visivi, audio; informatici, ecc.).

9.2 I soggetti destinatari del patrocinio oneroso si impegnano a fornire all'OPA, a richiesta, eventuale documentazione attestante le spese sostenute.

9.3 L'OPA è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli adempimenti di legge che gli organizzatori sono tenuti ad osservare e in relazione a danni di ogni natura e genere connessi o conseguenti ad attività poste in essere dagli organizzatori o loro collaboratori, fruitori del patrocinio oneroso.

9.4 L'evento patrocinato deve prevedere sempre la presenza del Presidente o di un suo delegato, per i saluti istituzionali.

9.5 Eventuali dichiarazioni false o incongruenti relative all'evento, finalizzate ad ottenere il patrocinio o altri benefici di cui al presente regolamento senza averne i criteri, inibiscono per quattro anni dalla possibilità di ricevere ulteriori patrocini onerosi o gratuiti dall'Ente, salvo l'attivazione di ulteriori azioni da parte dell'Ordine, a propria tutela.

Art. 10 Revoca della concessione del Patrocinio oneroso

10.1. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto la concessione del patrocinio oneroso, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'OPA che si riserva, qualora necessario, di riesaminare la richiesta.

10.2 Il patrocinio potrà essere revocato dal Consiglio nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'OPA con il presente regolamento

Art. 11 Pubblicità gratuita di eventi patrocinati

11.1 Il Consiglio dell'OPA può concedere la pubblicazione gratuita sui propri mezzi di comunicazione e dare eventuale comunicazione tramite newsletter, agli eventi patrocinati.

11.2 La pubblicazione delle iniziative d'interesse per le iscritte e gli iscritti è formalmente richiesta e concessa secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento.

11.3 La pubblicizzazione di eventi di cui al presente regolamento non comporta l'accesso all'indirizzario degli iscritti all'OPA.